

# **Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)**

**Modifica del 16 giugno 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2000<sup>1</sup> concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Sezione 1: Oggetto**

*Art. 1 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell'attestato di capacità professionale quale direttore di un'impresa di trasporti su strada nonché l'obbligo e il rilascio dell'attestato di conducente.

<sup>2</sup> L'autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede in Svizzera che:

- a. sono iscritte nel registro del commercio;
- b. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
- c. in quanto enti di diritto pubblico gestiscono un'azienda di trasporti.

*Art. 4 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui all'articolo 9 capoverso 2 LTV deve presentare uno dei seguenti documenti:

- e. un certificato federale di capacità di «guida e conducente di pullman».

<sup>1</sup> RS 744.103

**Sezione 3a: Attestato di conducente****Art. 6a** Obbligo

<sup>1</sup> Chi effettua un trasporto su strada nell'ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi, necessita di un attestato di conducente dell'autorità competente.

<sup>2</sup> L'attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro, per effettuare trasporti su strada.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può liberare dall'obbligo dell'attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.

**Art. 6b** Rilascio e validità

<sup>1</sup> L'UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:

- a. sono titolari di un'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un'altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e
- b. assumono o impiegano i conducenti in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro.

<sup>2</sup> L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo di al massimo cinque anni; può essere rinnovato.

**Art. 6c** Ritiro e rifiuto

<sup>1</sup> L'UFT ritira l'attestato di conducente se l'impresa di trasporti su strada:

- a. non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 6b; o
- b. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell'attestato.

<sup>2</sup> In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l'UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.

### **Sezione 3b Custodia e presentazione dei documenti**

#### *Art. 6d*

<sup>1</sup> Una copia, certificata conforme dall'UFT o dall'autorità competente, dell'autorizzazione di accesso e l'attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sulla concessione per il trasporto di viaggiatori.

#### *Art. 8*

*Abrogato*

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

16 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>2</sup> RS 744.11